

Codice A2100A

D.D. 29 settembre 2022, n. 247

D.G.R. 27-4843 del 31 marzo 2022. Ristori a favore dei gestori aeroportuali previsti dalla Misura 13, istituita con D.G.R. 53-3664 del 30 luglio 2021 secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. 27-4843 del 31 marzo 2022, nel rispetto dei requisiti definiti alla sezione 3.12 del Temporary Framework come modificato dalla Commissione europea con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 e s.m.i. e in base alle...



ATTO DD 247/A2100A/2022

DEL 29/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT

OGGETTO: D.G.R. 27-4843 del 31 marzo 2022. Ristori a favore dei gestori aeroportuali previsti dalla Misura 13, istituita con D.G.R. 53-3664 del 30 luglio 2021 secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. 27-4843 del 31 marzo 2022, nel rispetto dei requisiti definiti alla sezione 3.12 del Temporary Framework come modificato dalla Commissione europea con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 e s.m.i. e in base alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69. Ulteriori modalità attuative.

Premesso che

- l'insorgere dell'emergenza epidemiologica da diffusione globale del coronavirus Covid-19 ha rappresentato una minaccia tangibile per la salute pubblica e per l'economia mondiale. Per contrastare gli effetti economici e sociali provocati dall'epidemia da COVID-19, sono state adottate in sede europea diverse misure di sostegno. In particolare la Commissione europea ha adottato il "Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current Covid-19 outbreak" (c.d. Quadro temporaneo) nella forma della Comunicazione (UE) C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e con la quale si provvede a definire il perimetro di compatibilità degli aiuti di Stato nel contesto pandemico. In deroga alla disciplina ordinaria in tema di aiuti di Stato, sono state delineate le linee guida che i singoli Stati membri devono seguire per rispondere in modo coerente e coordinato alla crisi economica attraverso la fruizione di interventi pubblici che intervengono per rispondere a tale crisi sistemica, richiedendo l'autorizzazione e il coordinamento della Commissione UE nell'ambito di aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia (Art. 107, par. 3, lett. b)). Si tratta di una misura che consente agli Stati membri di garantire che le imprese di tutti i tipi dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il sopra citato Temporary Framework del 19 marzo 2020, nella sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato", aveva previsto che gli Stati membri potevano concedere sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti fino a 800.000 euro a un'impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di

liquidità;

- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, agli articoli 54-62 successivamente modificati ed integrati dal decreto-legge n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, e s.m.i., ha definito la cornice normativa entro la quale, nei limiti e alle condizioni stabilite dal Temporary Framework della Comunicazione (UE) C(2020) 1863, anche le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese. Il medesimo DL ha stabilito inoltre che “il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1”;

- con la decisione C(2020) 3482, la Commissione Europea ha autorizzato il “regime ombrello” nazionale, determinato dalla notifica di cui al DL 34/2020, attraverso il quale Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di Commercio possono adottare proprie misure di aiuto ai sensi del Temporary Framework, senza dover preventivamente essere autorizzati dalla Commissione ai sensi dell’art. 108 del TFUE; ne deriva, pertanto, che le Regioni e gli altri enti sopra citati, nell’adottare le proprie misure di aiuto alle imprese dovranno rispettare sia il Temporary Framework europeo sia le previsioni contenute nel “regime ombrello” nazionale e nella decisione di autorizzazione della Commissione C(2020) 3482;

- il Temporary Framework è stato più volte oggetto di modifiche e integrazioni da parte della Commissione che ha via via adeguato il quadro degli aiuti previsti alla situazione emergenziale in atto con l’inserimento di ulteriori misure volte ad agevolare l’accesso al capitale e alla liquidità per le imprese colpite dalla crisi, per sostenere ulteriormente le micro e piccole imprese, le startup ed incentivare gli investimenti privati e per prorogare, di volta in volta, le varie disposizioni del Temporary Framework in modo da renderlo coerente con la effettiva situazione pandemica. Da ultimo, il 18 novembre 2021, con la Comunicazione C(2021) 8442, è stata approvata dalla Commissione la proroga del Temporary Framework fino al 30 giugno 2022, definendo, nel contempo, un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell’economia europea. I massimali di aiuto previsti dalla sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Temporary Framework sono stati aumentati da 800.000 di euro a 1,8 milioni di euro con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 18 gennaio 2021 e nuovamente aumentati da 1,8 a 2,3 milioni di euro con la sopra citata Comunicazione C(2021) 8442; con la medesima Comunicazione sono stati, inoltre, portati da 10 a 12 milioni di euro i massimali previsti dalla sezione 3.12 del Temporary Framework, “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”;

- a seguito della sesta proroga del Temporary Framework, le Autorità italiane hanno notificato, come per tutti gli altri emendamenti approvati dalla Commissione, il recepimento delle suddette modifiche, ottenendo con la decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022 “SA 101025(2022/N) - Italy – COVID-19: reintroduzione delle misure e aumento dei massimali di aiuto relativi alle misure 3.1 e 3.12 del Quadro di riferimento temporaneo” la conformità del proprio regime previsto dal D.L. 34/2020 e s.m.i., giudicato compatibile con quanto previsto dall’art. 107, par. 3, lettere b) e c) del TFUE, concludendo che sono state rispettate tutte le condizioni previste nel Temporary Framework;

- in particolare lo Stato italiano ha provveduto a notificare alla Commissione una dotazione complessiva per gli aiuti di Stato derivati dall’emergenza COVID-19 da comprendere nel Temporary Framework di 15 miliardi di euro complessivi per le misure 3.1 e 3.12, nei quali rientrano 465 milioni di aiuti stimati dalla Regione Piemonte per fronteggiare l’emergenza COVID-

19 di cui 270 milioni di dotazione specifica per la sezione 3.1 per aiuti alle imprese e 180 milioni di dotazione specifica per la sezione 3.12 per aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti.

Dato atto che:

- con la D.G.R. n. 8-2515 del 9/12/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Iscrizione di risorse, di provenienza statale, quale contributo per il finanziamento delle quote capitale del debito delle Regioni a statuto ordinario, al fine di liberare risorse da destinare al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19" si è provveduto all'iscrizione a bilancio della somma di Euro 20.568.026,32 sul cap. di entrata 20481;

- con la D.G.R. n. 22-2660 del 22/12/2020 è stata assegnata la somma di Euro 20.568.026,32 sul cap di spesa 168754/2020 "Trasferimenti a Finpiemonte S.p.A. da destinare ai ristori a fondo perduto di cui al D.L. 30 novembre 2020 n. 157, art. 22 per contrastare l'emergenza da COVID-19" Missione 1.4 Programma 1401 destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19;

- stante l'urgenza, la Giunta regionale, con i poteri previsti ai sensi dell'art. 57 dello Statuto, con la D.G.R. n. 2 - 2737 del 30/12/2020, ratificata dal Consiglio con D.C.R. n. 119-1257 del 20 gennaio 2021, ha provveduto a individuare le categorie dei beneficiari e le macrocategorie ATECO degli stessi, rinviando a successivi provvedimenti la definizione dei codici ATECO specifici, in concorso con i ristori previsti a livello nazionale;

- la medesima D.G.R. n. 2 - 2737 del 30/12/2020 ha stabilito di individuare, sentita la Commissione Consiliare competente, le quote di riparto tra i beneficiari all'interno dei codici ATECO specifici all'interno delle macro categorie, che danno diritto al finanziamento e i criteri per l'erogazione delle risorse;

- il medesimo provvedimento deliberativo ha disposto, in continuità con la gestione dei Bonus *tantum*, emanati in applicazione alle disposizioni attuate dalle L.R. n. 12/2020 e L.R. n. 13/2020, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei ristori previsti, in quanto tale società ha già predisposto idonee piattaforme informatiche e modalità di gestione dedicate a questa specifica e straordinaria attività, con costo stimato nel limite massimo di euro 600.000,00 (o.f.i.), che trova copertura nel capitolo 110886 (Missione 01 - Programma 0103) sulle annualità 2021-2022-2023, previa verifica di congruità dei costi ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 50/2016 e affidamento ai sensi della vigente Convenzione, approvata con D.G.R. n. 54 - 2609 del 18/12/2020;

- la Misura complessiva istituita in attuazione del citato art. 22 del Decreto Legge 30.11.2020, n. 157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", è stata inserita nel Registro Nazionale Aiuti di Stato con Codice CAR Master 13008, CAR 21337 disposto dal Dipartimento delle politiche europee per gli aiuti rientranti nel Temporary Framework secondo quanto stabilito dall'art. 63 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i. per un importo pari a Euro 20.568.026,32 ai sensi del Regolamento 31/05/2017, n. 115.

- la succitata D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021, in considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, ha destinato le eccedenze delle risorse economiche complessive di euro 20.568.026,32 di cui alla D.C.R. n. 119-1257 del 20/01/2021 non ancora utilizzate e pari ad euro 2.782.000,00 alla "Misura 13: sostegno dei danni subiti dai gestori aeroportuali nell'affrontare le criticità di mercato conseguenti all'emergenza COVID - 19 operanti in Piemonte e in possesso del certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile" da assegnarsi a ciascuna impresa, senza sovra compensazioni con i ristori dello Stato, subordinatamente alla verifica della compatibilità del

provvedimento di concessione con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e con criteri da definire con specifico provvedimento deliberativo;

- le restrizioni messe in atto dallo Stato italiano per far fronte all'emergenza COVID-19 sono perdurate nel 2021 in relazione alla normativa per il contenimento della diffusione del COVID-19 e hanno influito negativamente sul traffico nazionale e internazionale negli aeroporti italiani, causando una drastica riduzione delle attività dei beneficiari;

- tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 i flussi di passeggeri negli aeroporti piemontesi sono stati notevolmente ridotti. La diminuzione del numero di passeggeri a seguito della pandemia, come certificato dai dati Assoaeroporti, è stata particolarmente significativa, come dimostrato dai dati di traffico passeggeri registrati nel 2019 prima della pandemia. La differenza tra il traffico passeggeri del primo semestre 2021 e lo stesso periodo del 2019 è stata del 78,3% per l'aeroporto di Torino-Caselle (437.584 passeggeri nel primo semestre 2021 contro i 2.016.709 dello stesso periodo 2019) e del 60% per l'aeroporto di Cuneo-Levaldigi (15.701 passeggeri nel primo semestre 2021 contro i 39.338 dello stesso periodo 2019). Tale riduzione del traffico ha determinato una sensibile diminuzione dei ricavi per entrambi gli aeroporti sia in termini di minore incasso di diritti aeroportuali che in termini di minori *royalties* sulle attività commerciali presenti negli aeroporti. Stante la natura fissa di larga parte dei costi inerenti la gestione aeroportuale, ciò ha determinato problemi di liquidità per le Società di gestione;

- con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», articolo 1, commi da 715 lo Stato ha istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), con una dotazione pari a 450 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza da COVID-19 subiti dai gestori aeroportuale;

- con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali » e, in particolare, l'articolo 73, commi 2 e 3, il fondo per i gestori aeroportuali di cui all'articolo 1, comma 715, della citata legge n. 178 del 2020 è stato incrementato di ulteriori 285 milioni di euro per l'anno 2021;

- la Regione Piemonte ha atteso la definizione delle risorse e dei criteri di attribuzione degli aiuti da parte dello Stato per il periodo emergenziale e la relativa decisione autorizzatoria della Commissione Europea prima di attivare una propria misura di aiuti dedicata ai gestori aeroportuali in possesso del certificato in corso di validità rilasciato dall'ENAC, così come previsto dalla D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021, per evitare sovra compensazioni con i ristori dello Stato, verificando i periodi già coperti dai decreti statali;

- con la D.G.R. n. 27 - 4843 del 31/03/2022 recante "D.G.R. n. 53 - 3664 del 30 luglio 2021. Misura a sostegno dei gestori aeroportuali operanti in Piemonte per il periodo dal 1/01/2021 al 30/06/2021. Definizione dei criteri di determinazione e di erogazione dei ristori", la Regione Piemonte, pertanto, ha ritenuto opportuno intervenire a favore dei gestori aeroportuali per l'erogazione del contributo non coperto da precedenti provvedimenti statali utilizzando le risorse già definite con D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021, pari a complessivi euro 2.782.000,00;

- gli aiuti ai gestori aeroportuali, come sopra indicati, si configurano come aiuto destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia così come stabilito dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e considerato compatibile

con il mercato interno come stabilito dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 e s.m.i. per fare fronte alla carenza di liquidità delle società conseguenti ai limiti posti alla loro attività durante la pandemia;

- la citata deliberazione ha definito il criterio di determinazione e di erogazione del ristoro per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 utilizzando un periodo di riferimento per la quantificazione dell'aiuto il più possibile conforme a quello definito dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nel decreto interministeriale n. 474 del 29 novembre 2021 che ha stimato i danni ai gestori aeroportuali prendendo a riferimento lo stesso periodo dell'anno 2019, ultimo anno prima della pandemia;

- l'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevede che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» e che, per quanto sopra, agli importi erogati in applicazione della D.G.R. 27-4843 del 31 marzo 2022 non risulta applicabile la ritenuta prevista dall'art. 28, comma 2, D.P.R. 600/73, posta a carico delle Regioni, delle Province, dei Comuni, e degli altri enti pubblici e privati ed operata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società di cui al Titolo II del D.P.R. 917/86 con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali;

- gli aiuti previsti dalla D.G.R. 27 - 4843 del 31 marzo 2022, rientrano nel Temporary Framework approvato dalla Commissione Europea con la Comunicazione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e prorogato fino al 30 giugno 2022 con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 "Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine".

Dato, inoltre, atto che:

- con la D.D. 89/2022 del 27 maggio 2022 la Regione Piemonte ha affidato a Finpiemonte S.p.A. le attività inerenti la gestione della Misura 13 a favore degli aeroporti piemontesi, in base ai criteri stabiliti dalla D.G.R. 27 - 4843 del 31 marzo 2022;

- la determinazione del ristoro per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 è stata definita in base ai dati comunicati dai gestori aeroportuali e che riguardano la variazione della liquidità operativa nel periodo 01/01/2021 - 30/06/2021 raffrontato con il medesimo periodo del 2019. Il differenziale tra i due valori corrisponde al peggioramento della liquidità tra i due periodi e rappresenta il limite massimo del ristoro per ciascun soggetto beneficiario, che non potrà, comunque, superare per ciascun gestore l'importo di euro 2.300.000,00 così come stabilito dalla D.G.R. 27 - 4843 del 31 marzo 2022;

- in relazione ai dati trasmessi dagli aeroporti a Finpiemonte S.p.A. ai fini della determinazione del

ristori per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021, così come stabilito dalla succitata D.G.R. 27-4843 del 31/03/2022, sono stati erogati alla Società di Gestione Aeroporto di Cuneo – Levaldigi S.p.A. con sede in strada provinciale 20 n. 1 Savigliano (CN) (C.F. 00210940045) euro 495.449,00, andando a ristorare integralmente il danno subito nel periodo 1/1/2021 - 30/6/2021, e alla Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino - S.A.G.A.T. S.P.A. con sede in Strada San Maurizio n. 12 a Caselle Torinese (TO) (C.F. 00505180018) euro 1.535.241,66 ai sensi della sezione 3.1 del Temporary Framework.

Preso atto che:

- il decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, art. 1, comma 15 ha stabilito che le imprese beneficiarie degli aiuti ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e s.m.i. possano avvalersi anche della Sezione 3.12 purché ricorrano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione. A tal fine le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.

- il D.M. 11 dicembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito le modalità di attuazione dei commi da 13 a 15 dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che consente di fruire delle nuove soglie di cui alla sezione 3.1 e di avvalersi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19»;

- il medesimo D.M., all'art. 3, comma 4, ha chiarito che, al fine del rispetto del massimale di cui al paragrafo 3.1 del Temporary Framework, “si tiene conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” utilizzata in materia di aiuti di Stato”.

Considerato che:

- con nota PEC n. 15703 del 15/09/2022 la Società SAGAT S.p.A. ha dichiarato di aver ricevuto altri aiuti ai sensi della Sezione 3.1 del Temporary Framework, che incidono sul massimale di euro 2.300.000,00 ammissibile per ciascuna impresa ai sensi della suddetta Sezione 3.1 del Temporary Framework, come modificato dalla Comunicazione della Commissione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021;

- la Società SAGAT S.p.A. è, inoltre, parte di un gruppo di imprese con altre società aeroportuali dislocate al di fuori del territorio piemontese, pertanto gli aiuti dalle altre società facenti parte del medesimo gruppo, alla luce delle interpretazioni introdotte dal D.M. 11 dicembre 2021, sono computati ai fini della verifica del rispetto dei massimali di cui alla citata sezione 3.1 del Temporary Framework andando a sommarsi agli aiuti già erogati ai sensi della D.G.R. n. 27-4843 del 31 marzo 2022;

- con la medesima nota la Società SAGAT S.p.A. ha, quindi, richiesto la possibilità che gli aiuti riconosciuti ai sensi della D.G.R. n. 27-4843 del 31 marzo 2022 possano essere erogati avvalendosi della Sezione 3.12 del Temporary Framework, fermo restando il limite massimo di aiuto per ciascun beneficiario fissato dalla citata D.G.R. 27-4843 del 31 marzo 2022.

Sussistono quindi le condizioni per:

- erogare il ristoro riconosciuto a favore della Società SAGAT S.p.A. dalla D.G.R. 27-4843 del 31 marzo 2022 avvalendosi della Sezione 3.12 del Temporary Framework, modificato dalla Commissione europea con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 e s.m.i., ai sensi delle disposizioni contenute all'art. 1 comma 15 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazioni dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021 e nei limiti della capienza residua della Misura 13 prevista dalla D.G.R. 53-3664 del 30 luglio 2021 pari a euro 751.309,34;

- di registrare ai sensi della Sezione 3.12 del Temporary Framework il ristoro pari a euro 1.535.241,66, già ricevuto dalla Società SAGAT S.p.A. ai sensi della Sezione 3.1 del Temporary Framework in attuazione della D.G.R. 53-3664 del 30 luglio 2021.

Al fine di beneficiare del ristoro ai sensi della Sezione 3.12 del Temporary Framework, la Società SAGAT S.p.A. dovrà attestare, in fase di istruttoria da parte di Finpiemonte S.p.A., di soddisfare le condizioni previste dal paragrafo 87 della Sezione 3.12 del Temporary Framework, come stabilito dall'art. 1, comma 15 del succitato decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41.

L'aiuto sarà registrato sul Registro Nazionale Aiuti e identificato attraverso il codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR», disposto dal Dipartimento delle politiche europee per gli aiuti rientranti nel Temporary Framework secondo quanto disposto dell'art. 63 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i., come stabilito dalla citata D.G.R. 27-4843 del 31/03/2022.

Il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), che stabilisce che "possono essere compatibili con il mercato interno [...] gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia";
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19" e s.m.i.;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021 "Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine";
- la decisione C(2020) 3482 della Commissione Europea del 21/05/2020 "State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) - Italy - COVID-19 Regime Quadro";
- la decisione C(2022) 381 final del 18/01/2022 "SA 101025(2022/N) - Italy - COVID-19: Reintroduzione delle misure e aumento dei massimali di aiuto relativi alle misure 3.1 e 3.12 del Quadro di riferimento temporaneo";
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.";
- il D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza Covid-19";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2021 recante modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19" e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
- la L.R. n. 5/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)";
- la L.R. n. 6/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- la DGR n. 1-4970 del 4 maggio 2022, avente per oggetto " L.r. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024."
- la D.G.R. 1-4936 del 29/04/2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";
- la D.G.R. n. 8-2515 del 9/12/2020 di iscrizione a bilancio della somma di Euro 20.568.026,32 sul cap. di entrata 20481, al fine di consentire l'introito del trasferimento statale;
- la D.G.R. n. 22-2660 del 22/12/2020 che assegna la somma di Euro 20.568.026,32 sul capitolo di spesa 168754 destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19;
- la D.G.R. n. 2-2737 del 30/12/2020 "Indirizzi per l'utilizzo delle risorse trasferite alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 22 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157";
- la D.G.R. n. 53-3664 del 30/07/2021 "Seconda attuazione D.C.R.119-1257 del 20.01.21: "Ratifica della D.G.R 30.12.2020, n. 2-2737 (Indirizzi per utilizzo risorse trasferite alla R.P. ai sensi art. 22 del DL 30.11.2020, n. 157 'Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19'. Individ. cat. beneficiari. Adozione ai sensi art. 57 dello Statuto)". Definizione ulteriori criteri di riparto e quote tra beneficiari";
- la D.G.R. n. 27-4843 del 31/03/2022 "DGR n. 53-3664 del 30 luglio 2021. Misura a sostegno dei gestori aeroportuali operanti in Piemonte per il periodo dal 1/01/2021 al 30/06/2021. Definizione dei criteri di determinazione e di erogazione dei ristori";
- Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

determina

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale:

- di erogare il ristoro riconosciuto a favore della Società SAGAT S.p.A. dalla D.G.R. 27-4843 del 31 marzo 2022 avvalendosi della Sezione 3.12 del Temporary Framework, modificato dalla Commissione europea con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 e s.m.i., ai sensi delle disposizioni contenute all'art. 1 comma 15 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazioni dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021 e nei limiti della capienza residua della Misura 13 prevista dalla D.G.R. 53-3664 del 30 luglio 2021 pari a euro 751.309,34;
- di registrare ai sensi della Sezione 3.12 del Temporary Framework il ristoro pari a euro 1.535.241,66, già ricevuto dalla Società SAGAT S.p.A. ai sensi della Sezione 3.1 del Temporary Framework in attuazione della D.G.R. 53-3664 del 30 luglio 2021;
- di richiedere alla Società SAGAT S.p.A. di attestare, in fase di istruttoria da parte di Finpiemonte S.p.A., di soddisfare le condizioni previste dal paragrafo 87 della Sezione 3.12 del Temporary Framework;
- di registrare l'aiuto sul Registro Nazionale Aiuti e identificato attraverso il codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR», disposto dal Dipartimento delle politiche europee per gli aiuti rientranti nel Temporary Framework secondo quanto disposto dell'art. 63 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i., come stabilito dalla citata D.G.R. 27-4843 del 31 marzo 2022;

Il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - sezione "Amministrazione trasparente":

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRETTORE (A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E
FONDI EUROPEI - TURISMO E SPORT)
Firmato digitalmente da Paola Casagrande